

## MINISTERO DELL'INTERNO

Giugno 2002.

*Concernente la data di decorrenza delle dimissioni del sindaco.*

L'art. 53 del t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali dispone al comma 3 che le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio; in tal caso si procede allo scioglimento del consiglio comunale, con contestuale nomina del commissario.

Ai fini del computo dei richiamati venti giorni, nel caso in cui la volontà abdicativa sia manifesta in un documento sottoscritto dall'interessato ed indirizzato all'organo di appartenenza, assume rilevanza giuridica la data di acquisizione al protocollo dell'ente locale dell'atto di dimissioni.

Tale circostanza si ritiene idonea a soddisfare il requisito della conoscibilità delle dimissioni (che ha carattere costitutivo degli effetti cui l'atto è preordinato), in quanto rappresenta la prima data certa cui sia ricollegabile l'inequivocabile manifestazione di volontà dell'interessato di dismettere la carica elettiva ricoperta.

In proposito, occorre considerare che il protocollo dell'ente locale, in quanto protocollo di un'amministrazione pubblica, rientra, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, tra gli atti pubblici di fede privilegiata.

In quanto tale, esso conferisce certezza giuridica alla ricezione dell'atto di cui indica la data. La protocollazione costituisce, pertanto, il veicolo di perfezionamento della conoscenza delle dimissioni, tant'è che una volta che l'atto di dimissioni, indirizzato al soggetto individuato dal legislatore quale destinatario, è pervenuto all'ente e registrato al suo protocollo è da presumersi a conoscenza dell'intera amministrazione comunale in quanto unica.